

# ALLEGATO 6

# REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## Atti amministrativi

### GIUNTA REGIONALE

**Atto del Dirigente:** DETERMINAZIONE n° 2432 del 08/03/2011

**Proposta:** DPG/2011/2931 del 07/03/2011

**Struttura proponente:** SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA  
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

**Oggetto:** POWERCROP SPA: RILASCIO DI CONCESSIONE UNIFICATA CON CAMBIO DI TITOLARITA' DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FIUME LAMONE E SOTTERRANEA IN COMUNE DI RUSSI (RA) AD USO INDUSTRIALE - PROC. RAPP0538/09RN01

**Autorità emanante:** IL RESPONSABILE - SPECIALISTA ASSETTO IDRAULICO, GESTIONE DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO E DELLE RISORSE IDRICHE

**Firmatario:** CLAUDIO MICCOLI in qualità di Dirigente professional

**Luogo di adozione:** RAVENNA data: 08/03/2011

**POSIZIONE DIRIGENZIALE PROFESSIONAL SPECIALISTA  
ASSETTO IDRAULICO, GESTIONE DELLE AREE DEL DEMANIO  
IDRICO E DELLE RISORSE IDRICHE  
IL RESPONSABILE**

VISTI:

- gli articoli 140 e 141 della Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, così come modificata dalla Legge Regionale 4 maggio 2001, n. 12, in cui è previsto che le funzioni amministrative e gestionali in materia di difesa del Suolo e Risorse Idriche siano attribuite alla Regione Emilia Romagna mediante diretto esercizio tramite i Servizi Tecnici di Bacino;
- il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il DLgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- il Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n. 4 concernente le disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque;
- le seguenti Delibere di Giunta concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque, ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione di Giunta Regionale 29 dicembre 2008, n. 2416 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento 450/2007" e s.m.;
- la deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2009 n.2132 "Riorganizzazione dei Servizi Tecnici di Bacino. Istituzione del Servizio Tecnico di Bacino Romagna e del servizio tecnico della costa";
- la determinazione del Direttore Generale della Direzione Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa 15 gennaio 2010 n.151 "Conferimento incarichi di livello

- dirigenziale presso la Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa” e la deliberazione di Giunta 01 febbraio 2010 n. 117;
- la determinazione del Direttore Generale della Direzione Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa 21 dicembre 2010 n.14852 “Conferimento incarichi di livello dirigenziale e modifica allocazione organizzativa di posizione dirigenziale professional presso la Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa” e la deliberazione di Giunta 10 gennaio 2011 n. 10;
  - la determinazione del Responsabile del Servizio 3 febbraio 2011 n. 1085 recante “Organizzazione del Servizio Tecnico di Bacino Romagna – Anno 2011”;

PRESO ATTO che:

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 2167 del 19/03/1998 è stato rilasciato, alla ditta Eridania S.p.A., il rinnovo alla concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal fiume Lamone, per uso industriale, (già assentita con Decreto del Provveditore alle OO.PP. per l’Emilia n. 13079 del 20 aprile 1965, variata nel quantitativo derivabile con D.M. dei LL.PP. prot. n. 1388 del 28 marzo 1995) per un volume annuo massimo di prelievo di acque superficiali pari a mc 2.522.880 ubicata in comune di Russi, con scadenza ad aprile 2010 (Prat. n. RAPPAA0538);
- con determinazione del Servizio n. 13997 del 27/10/2003 è stata variata la denominazione sociale della ditta da Eridania S.p.A. in Eridania Sadam S.p.A..
- la ditta PowerCrop ha presentato in data 15 luglio 2008 la , ai sensi dell’art. 13, del Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9;
- ai sensi dell’art. 18 della L.R. 9/1999 e s. m., con nota prot. n. PG/2008/181224 del 25 luglio 2008 la Regione Emilia-Romagna ha indetto la Conferenza di Servizi per l’esame del S.I.A. e della richiesta di concessione per l’utilizzo di acque pubbliche superficiali e sotterranee nel comune di Russi, in provincia di Ravenna, nonché per l’acquisizione degli atti necessari alla realizzazione dell’opera;
- che il Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli, (ora Servizio Tecnico di Bacino Romagna) competente per territorio, è stato invitato a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi, nell’ambito della quale ha svolto la propria istruttoria in relazione alla concessione per la derivazione di acqua pubblica e alle altre materie di competenza;
- che con nota PG/2008/293878 del 5 dicembre 2009 sono state richieste dal Servizio VIA integrazioni, e la documentazione integrativa richiesta è stata acquisita agli atti della Regione Emilia-Romagna al PG.2009.159035 del 14 luglio 2009;
- il Sig. Francesco Pacifico in qualità di legale rappresentante della ditta Powercrop S.p.A ha presentato direttamente al STB, in data 08.10.2009, le seguenti istanze, contenute anche nella risposta alle suddette richieste di integrazione del 14 luglio 2009:
  - rinnovo con variante della concessione a prelevare acqua pubblica dal fiume Lamone per una portata massima di l/s 15,00, per complessivi mc 50.000 con contestuale richiesta di concessione allo scarico nel fiume

- Lamone per le acque meteoriche scolanti in stabilimento, previo idoneo trattamento e laminazione, per un valore massimo di l/s 250 (prot. n. 223974 del 8/10/2009);
- richiesta di cambio di titolarità, ai sensi dell' art. 28 del Regolamento Regionale 20.11.2001 n. 41, per la suddetta concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal fiume Lamone (prot. 224012 del 8/10/2009). La richiesta è motivata dal progetto di riconversione dell'ex zuccherificio Eridania a Nuovo Polo per energie rinnovabili, con vendita del sito a PowerCrop SpA da parte di Eridania Sadam come risulta dall'allegata documentazione;
  - richiesta concessione a prelevare acqua pubblica sotterranea, mediante la perforazione di un nuovo pozzo, in corrispondenza dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in progetto a Russi in vicolo Carrarone. Il pozzo avrà un diametro di mm 219, una profondità massima stimata di m 150 e una portata massima di l/s 5 per complessivi mc/anno 50.000 (prot. n. 223932 del 8/10/2009);
  - richiesta di concessione unificata ai sensi dell'art. 5, comma 3 del RR n. 41/2001 relative ai sopracitati prelievi di acque sotterranee e superficiali (prot. n. 224060 del 8/10/2009);
- che l'istruttoria delle domande presentate è stata svolta in sede di Conferenza di VIA e che tutti gli Enti, i cui pareri hanno carattere di obbligatorietà ai sensi dall'art. 9 e dall'art. 12 del R.R. 41/2001, hanno espresso il loro parere e le relative eventuali prescrizioni durante la Conferenza di Servizi indetta ai sensi del Titolo III L.R. 9/1999 e s.m. e integrazioni, che sono riportate nel Rapporto sull'impatto ambientale in data 28 febbraio 2011;
  - che con nota n. 124180 del 01.06.2009 si è dato conto della cessazione di attività da parte della Eridania per quanto riguarda i prelievi da quattro pozzi (n. RAA7111 - RAA7112 - RAA7113 - RAA7114) che sono stati chiusi in data 28/07/2009 come da prescrizioni impartite dal Servizio e secondo il progetto di chiusura presentato da Eridania Sadam in data 24/06/2009 prot. N. 142319;
  - che la Conferenza di Servizi, indetta ai sensi del Titolo III L.R. 9/1999 e s.m. integrazioni, ha formalizzato in data 28 febbraio 2011 nel "Rapporto sull'impatto ambientale" relativo alla Concessione per l'utilizzo di Acque Pubbliche, redatto con l'assenso dei rappresentanti degli Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi medesima, le risultanze dell'istruttoria da essa espletata;
  - che la suddetta Conferenza di Servizi ha ritenuto inoltre necessario provvedere alla redazione di prescrizioni, meglio descritte ai punti 1.C, 2.C e 3.C. del suddetto "Rapporto sull'impatto ambientale", che si intendono integralmente richiamate dal presente atto per la parte attinente, al fine di garantire la salvaguardia qualitativa e quantitativa della risorsa idrica, ed ha valutato che il progetto è ambientalmente compatibile;
  - che le procedure di pubblicazione delle domande di concessione di risorse idriche sono state adempiute mediante la pubblicazione dell'avvio della procedura di VIA, con l'avviso pubblicato, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L.R. 9/99 e s.m. ed integrazioni, sul Bollettino Ufficiale della Regione in data 27 agosto 2008, con cui è stata data comunicazione dell'avvenuto deposito del

- S.I.A. e dei connessi elaborati progettuali ed è stato avviato il periodo di 45 giorni per la presentazione di osservazioni da parte dei soggetti interessati;
- che con la pubblicazione sopracitata deve intendersi compiutamente assolta anche la pubblicazione della domanda di concessione da effettuarsi ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Regionale 41/2001, in quanto la concessione viene rilasciata nell'ambito della procedura di V.I.A.;
  - che nei termini previsti dal predetto avviso sono state presentate opposizioni e osservazioni, che sono state valutate all'interno della procedure di Valutazione di Impatto Ambientale;
  - che la destinazione d'uso della risorsa idrica, è assimilata per la definizione del canone, in base alle tipologie indicate al comma 1 dell'art.152 della citata LR 3/99 e s. m. e i., all'uso "industriale";

PRESO ATTO che la valutazione d'impatto ambientale positiva a norma dell'art. 17 della L.R. n. 9 del 18.05.1999, mentre obbliga il proponente (concessionario) a conformare il progetto alle prescrizioni in esso contenute, vincola al contempo l'Amministrazione concedente al rispetto integrale delle prescrizioni medesime;

DATO ATTO inoltre che la Conferenza di Servizi ha esaminato il progetto di derivazione per uso industriale, come si evince dal suddetto "Rapporto sull'impatto ambientale" del 28 febbraio 2011, che si richiama interamente per la descrizione completa delle opere oggetto della concessione e, in base alle prescrizioni del suddetto "Rapporto sull'impatto ambientale" del 28 febbraio 2011, occorre che:

- in riferimento alle modalità di utilizzo delle risorse idriche, i prelievi necessari dovranno essere effettuati prioritariamente mediante utilizzo della fonte di acqua superficiale, che presenta al momento attuale disponibilità sufficiente durante l'intero anno; la fonte di approvvigionamento di acqua sotterranea deve costituire una riserva di emergenza nel caso in cui non sia possibile l'utilizzo dell'acqua superficiale;
- la quantità massima annua di prelievo deve essere quantificata in 100.000 mc totali da prelevare dal fiume Lamone, attivando il prelievo da pozzo solo in presenza di comprovata carenza idrica dal fiume Lamone;
- deve essere regolamentato il prelievo dal corpo idrico e dalle acque sotterranee al fine di evitare conflitti con altri prelievi esistenti; in particolare dovranno essere introdotte modalità di contabilizzazione del prelievo effettuato da Powercrop;
- il sistema dovrà essere costituito da contatori che permettano di monitorare e registrare le quantità e le modalità di prelievo dell'acqua, trasmettendo i dati con frequenza annuale (31 dicembre) al Servizio Tecnico Bacino Romagna della Regione Emilia – Romagna;
- i dati derivanti dai contatori andranno registrati e riportati nel Report Annuale previsto per l'AIA; dovrà altresì essere registrato il quantitativo di acqua recuperata;
- la perforazione del pozzo dovrà avere le seguenti caratteristiche tecnico-costruttive:

- profondità massima m.150 dal piano campagna;
- diametro max della colonna filtrante definitiva mm 219;
- la derivazione di acqua pubblica superficiale e sotterranea per uso industriale è subordinata al rispetto delle prescrizioni indicate nel disciplinare allegato alla concessione di derivazione di competenza del Servizio Tecnico Bacino Romagna della Regione Emilia – Romagna;
- il gestore, attraverso gli strumenti gestionali in suo possesso, deve utilizzare in modo ottimale la risorsa idrica, con particolare riguardo alle MTD;

CONSIDERATO che la richiesta di concessione è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria di cui al Titolo II del R. R. 41/01, artt. 5 e seguenti;

DATO ATTO quindi che sulla base delle conclusioni della Conferenza di Servizi ha esaminato il progetto di derivazione per uso industriale, come si evince dal suddetto “Rapporto sull’impatto ambientale” del 28 febbraio 2011, risulta ammissibile:

- la perforazione di un nuovo pozzo, della profondità massima di 150 m e del diametro di 219 mm;
- il mantenimento del punto di prelievo da Lamone esistente, con posizionamento di un nuovo scarico, con le modifiche progettuali proposte ed esaminate in sede di conferenza;
- il rilascio della concessione al prelievo dal pozzo, per una portata max di 5 l/s come prelievo di riserva;
- Il rilascio della concessione per la derivazione dal fiume Lamone per una portata max di 15 l/s;
- il rilascio di una concessione corrispondente quindi ad un volume complessivo massimo di 100.000mc/a.

DATO ATTO che:

- risultano già regolarmente versati i canoni per l’utilizzo della risorsa idrica fino all’anno 2009 compreso;
- Eridania Sadam ha già versato per conto di Power Crop anche il canone per l’anno 2010 pari ad € 5.756,79, mentre i canoni dovuti da Power Crop sono di € 1.925,50 per l’anno 2010 e di € 1.954,00 per l’anno 2011 (per un totale di € 3.879,50);
- Il richiedente dovrà anche versare la somma ulteriore di € 7.475,00 come arretrati per occupazione di area demaniale con le opere di presa e di scarico nel Lamone, quantificati ai sensi della LR. N. 7/2004, dal 30.04.2004 al 31.12.2010, pari ad un canone annuo di € 1.120,00;
- Il richiedente dovrà versare il canone annuale per l’occupazione di area demaniale per il 2011, pari ad € 1.120,00;
- risulta quindi necessario versare la somma integrativa di € 6.717,71 che risulta dalle compensazioni dei canoni già pagati e di quelli dovuti, come da sottostante tabella.

Canoni versati acqua	+ € 5.756,79
----------------------	--------------

Canoni dovuti acqua 2010-2011	- € 3.879,50
Canoni dovuti attraversamenti 2004 -2011	- € 8.595,00
<b>Totale</b>	<b>- € 6.717, 71</b>

- dovrà inoltre versare a favore della Regione Emilia-Romagna i canoni per le annualità successive al 2011 e fino al 2015, anticipatamente entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmettendo al Servizio Tecnico di Bacino la copia dell'avvenuto pagamento; sarà cura del concessionario contattare il Servizio Tecnico di Bacino per venire a conoscenza degli importi relativi alle annualità successive al 2011 che saranno definite da ulteriori atti regionali;
- dovrà provvedere, se necessario, a registrazione fiscale del presente provvedimento nei termini di legge, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

DATO ATTO, altresì che:

- il richiedente ha versato, ai sensi dell'art.153 della LR n.3/99 e della DGR 609/2002, l'importo di:
  - € 205,00 per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della concessione di acque sotterranee con autorizzazione alla perforazione;
  - € 80,00 per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria del rinnovo con cambio di titolarità della concessione di acque superficiali;
- è tenuto, ai sensi dell'art.154 della LR 3/99 a costituire apposito deposito pari a **€ 3.074,00 (€1.954,00 + €1.120,00)** a titolo di deposito cauzionale ai sensi dell'art.154 della LR 3/99;

DATO ATTO del parere allegato;

RITENUTO che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, e delle conclusioni e prescrizioni contenute nel "Rapporto sull'impatto ambientale" del 28 febbraio 2011, possa essere rilasciata la concessione, con cambio di titolarità ai sensi dell'art. 6 e seguenti del RR 20/11/2001 n. 41, con contestuale autorizzazione alla realizzazione del nuovo pozzo;

### **D E T E R M I N A**

per le motivazioni esposte in premessa:

- a) di autorizzare la ditta PowerCrop C.F. 05521090968, alla perforazione di un pozzo ad uso industriale da ubicarsi, nel lotto censito al catasto del Comune di Russi al foglio n. 8 mapp. 25, secondo le modalità e per l'utilizzazione definita nel corso della procedura di VIA e regolate dall'allegato disciplinare di concessione;
- b) di rilasciare nuova concessione prelievo da pozzo, per un prelievo istantaneo pari a massimi 5 l/s, con unificazione al rinnovo della concessione di acque superficiali dal fiume Lamone, per un prelievo istantaneo pari a massimi 15 l/s, ubicata in Comune di Russi, censito al catasto al foglio n. 8 mapp. 49, e relativa variante in diminuzione di consumo e cambio di titolarità da Eridania

- Sadam a PowerCrop per una quantità massima di 100.000 mc annui da prelevarsi prioritariamente dal fiume Lamone, ad uso industriale;
- c) di stabilire che tale concessione di derivazione sia rilasciata fino al 31/12/2015 subordinatamente all'osservanza delle condizioni e degli obblighi contenuti sia del disciplinare parte integrante del presente atto, sia nel richiamato "Rapporto sull'Impatto Ambientale" del 28 febbraio 2011;
  - d) di dare conto che, ai sensi dell'art.153 della LR n.3/99 e della DGR 609/2002, sono stati versati gli importi seguenti:
    - € 205,00 per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della concessione di acque sotterranee con autorizzazione alla perforazione;
    - € 80,00 per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria del rinnovo con cambio di titolarità della concessione di acque superficiali;
  - e) di dare conto che Eridania Sadam ha già versato per conto di Power Crop anche il canone per l'anno 2010 pari ad € 5.756,79, mentre i canoni dovuti da Power Crop sono di € 1.925,50 per l'anno 2010 e di € 1.954,00 per l'anno 2011 (per un totale di € 3.879,50) mentre sarà cura del concessionario contattare il Servizio Tecnico di Bacino per venire a conoscenza degli importi relativi alle annualità successive al 2011 che saranno definite da ulteriori atti regionali;
  - f) Il richiedente dovrà anche versare la somma ulteriore di € 7.475,00 come arretrati per occupazione di suolo demaniale, quantificati ai sensi della LR. 7/2004, dal 30.04.2004 al 31.12.2010;
  - g) Il richiedente dovrà versare il canone annuale per l'occupazione di area demaniale per il 2011 pari ad € 1.120,00 e pari importo anche per le annualità successive;
  - h) risulta quindi necessario versare la somma integrativa di € 6.717,71 che risulta dalle compensazioni dei canoni già pagati e di quelli dovuti, come da sottostante tabella.

Canoni versati acqua	+ € 5.756,79
Canoni dovuti acqua 2010-2011	- € 3.879,50
Canoni dovuti attraversamenti 2004 -2011	- € 8.595,00
<b>Totale</b>	<b>- € 6.717, 71</b>

- i) di dare conto che i canoni annui per la concessione relativi agli anni successivi al 2011, dovranno essere versati anticipatamente **entro il 31 dicembre di ciascun anno** e che dovrà essere trasmessa a questo Servizio la copia dell'avvenuto pagamento. Sarà cura del concessionario contattare il Servizio Tecnico di Bacino per venire a conoscenza degli importi relativi alle annualità successive al 2011 che saranno definite da ulteriori atti regionali;
- j) di fissare in € 3.074,00 (1.120,00+1.954,00) l'importo del deposito cauzionale che dovrà essere versato anticipatamente, dalla ditta concessionaria, all'atto del ritiro del presente provvedimento e che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
- k) dovrà provvedere, se necessario, a registrazione fiscale del presente provvedimento nei termini di legge, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26

- aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15/05/98;
- l) di stabilire che l'autorizzazione riguardi la perforazione di un pozzo avente le seguenti caratteristiche tecnico-costruttive:
    - **profondità massima m. 150 dal piano campagna;**
    - **diametro max della colonna filtrante definitiva mm 219;**
  - m) di stabilire che la perforazione sia subordinata al rispetto delle prescrizioni indicate nel disciplinare allegato al presente atto;
  - n) di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;
  - o) di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.E.R del presente atto;
  - p) di dare atto che:
    - i canoni annui sono introitati sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (LR 21 aprile 1999, n. 3)" delle Entrate del Bilancio Regionale;
    - l'importo versato quale deposito cauzionale è introitato sul Capitolo n.07060 "Depositi cauzionali passivi" delle Entrate del Bilancio Regionale;
    - l'importo versato per le spese di istruttoria è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997 n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999 n. 3);
  - q) di dare atto che l'Amministrazione Regionale, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/06 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;
  - r) che la presente determinazione ha efficacia subordinatamente all'esecutività della delibera di Giunta Regionale di approvazione della valutazione di impatto ambientale (V.I.A.);
  - s) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico dell'ente e sarà consegnata al concessionario una copia conforme; e che, ai fini della eventuale registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, saranno consegnate su richiesta n. 3 copie conformi.
  - t) di dare atto, che ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, contro il presente provvedimento si potrà ricorrere dinanzi al Tribunale Superiore AA.PP. entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul BURER o dalla notifica dello stesso, conformemente a quanto sancito dagli art. 18 e 143 del TU 1775/33.

Dott. Geol. Claudio Miccoli

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**  
**SERVIZIO TECNICO BACINO ROMAGNA - SEDE DI RAVENNA**  
**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione unificata di derivazione di acqua pubblica superficiale e sotterranea per uso industriale, richiesta dalla Ditta PowerCrop C.F. 05521090968, con istanza protocollata agli atti in data 08/10/2009, con il n. 224060 (Proc. RAPPA0538/09RN01).

**ART. 1**

**DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.**

La derivazione dal Fiume Lamone avviene mediante opere fisse e precisamente con due tubazioni in ferro (una di presa e una di scarico) del diametro di 500 mm poste a cavaliere dell'argine destro del fiume Lamone, per derivare una portata massima di 15,00 l/s per complessivi 100.000 mc/anno.

Il prelievo è ubicato in località Vicolo Carrarone del comune di Russi, su terreno distinto nel NCT di detto Comune al foglio n 8, mapp. n. 49 avente le seguenti coordinate geografiche UTM\*32:X= 739.698; Y= 919.396.

Il prelievo di acqua sotterranea da considerarsi prelievo di riserva da attivare in situazioni di emergenza, avviene, nei limiti dei 100.000 mc di prelievo annui complessivi totali, tramite un pozzo con le seguenti caratteristiche:

- diametro 219 mm;
- profondità 150 m;
- potenza pompa 5,5 Kw;
- portata massima della pompa 5,00 l/s;

Il pozzo è ubicato in località vicolo Carrarone del Comune di Russi, su terreno distinto nel NCT di detto Comune. al foglio n. 8, mapp. N. 25, avente le seguenti coordinate geografiche UTM\*32:X= 740.711; Y= 919.112.

La risorsa derivata sia superficiale che sotterranea sarà utilizzata per uso industriale.

**ART. 2**

**MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE**

Il prelievo di risorsa idrica dal Fiume Lamone\_dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- portata massima 15 l/s;
- volume annuo da prelevare pari a 100.000 mc
- il prelievo di acqua dal fiume Lamone deve essere sempre utilizzato prioritariamente rispetto al prelievo dal pozzo.

Il concessionario deve, comunque, garantire costantemente, a valle del prelievo, il deflusso di una quantità d'acqua fissata pari a **0,331 mc/s**, determinata dalla Autorità di Bacino quale "deflusso minimo vitale" (DMV), pertanto, qualora si registri una portata di deflusso delle acque, a valle del prelievo, uguale o minore rispetto al valore sopra individuato, i concessionari sono tenuti a sospendere il prelievo medesimo e sono autorizzati ad attivare il prelievo di acque dal pozzo.

Per il raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati dal PTA per il Fiume

Lamone, il quantitativo da lasciar defluire in alveo potrà essere rivisto dalla Regione anche anteriormente alla scadenza della concessione.

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dal Servizio concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

**Il prelievo dal pozzo** potrà essere effettuato solamente in caso di emergenza quando non vi sia possibilità di approvvigionamento di acque superficiali dal fiume Lamone o per le prove periodiche di efficienza del sistema.

**Il volume annuo complessivo di prelievo (superficiale e sotterraneo) non potrà superare i 100.000 mc.**

### **ART. 3**

#### **PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LE CONDOTTE ATTRAVERSANTI AREE DEMANIALI**

1. Le parti interrato delle tubazioni saranno protette con ogni cautela e dispositivo idoneo a prevenire perdite dalle condotte, in modo da evitare la formazione di cavità, erosioni e cedimenti delle sponde e degli argini, così da garantire il contenimento delle acque fluviali. Dovranno inoltre essere protette in modo da sopportare il peso dei mezzi di trasporto e delle macchine operatrici che possono operare nell'ambito fluviale, restando il Servizio concedente totalmente sollevato da eventuali responsabilità per danni conseguenti.
2. L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di prescrivere interventi di protezione delle opere idrauliche di cui dovesse sorgere la necessità per effetto delle opere realizzate, anche in zone limitrofe del corso d'acqua soggette all'influenza dei manufatti autorizzati.
3. Gli estremi della concessione, i percorsi dei condotti interrati e altre indicazioni utili sul manufatto (tipo, percorso e profondità, ecc. conformemente alle prescrizioni impartite) saranno segnalate sul luogo a cura del Concessionario con tabelle posizionate in accordo col personale dell'Amministrazione idraulica, in modo da non recare intralcio alla manutenzione del bene demaniale.
4. Nell'area soggetta a concessione e nell'area demaniale circostante il Concessionario è tenuto a svolgere, secondo modalità e tempi che verranno stabiliti dall'Amministrazione concedente, il taglio e la rimozione dall'ambito fluviale della vegetazione spontanea che dovesse occultare o danneggiare l'opera autorizzata o interferire con il suo esercizio.
5. Ogni modifica dello stato dei luoghi, alle opere assentite, nonché ogni altro successivo intervento, dovrà essere preventivamente approvato dal Servizio concedente, ad eccezione degli interventi di sola manutenzione ordinaria che sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario.

### **ART. 4**

#### **CONDIZIONI GENERALI PER LE CONDOTTE ATTRAVERSANTI AREE DEMANIALI**

1. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare

la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a proprie spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente.

2. Il Concessionario è tenuto alla custodia dei manufatti assentiti con la concessione, di cui avrà cura di eseguire regolarmente il controllo e la manutenzione, sia periodicamente, sia al verificarsi delle piene e di ogni altro evento significativo. E' tenuto ad apportare, a proprie spese, quelle modifiche e migliorie che fossero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela dell'interesse pubblico alla sicurezza idraulica.
3. Il Concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a chiunque nell'esercizio della concessione, compresi quelli da allagamento e tutti quelli derivanti dalla non corretta progettazione ed esecuzione delle opere da lui realizzate, ovvero derivanti da carenze manutenzione e controllo. La responsabilità del Concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela delle opere idrauliche e della loro sicurezza.
4. L'Amministrazione concedente e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati alle opere concesse qualora il Concessionario non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza ai manufatti e alle aree.
5. L'amministrazione concedente non è responsabile per danni connessi al regime idraulico, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti arginali. L'Amministrazione regionale non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni alle persone ed alle cose derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di ordigni esplosivi residuati bellici eventualmente presenti nell'ambito fluviale.
6. I lavori nel corso d'acqua e nelle sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera autorizzata sono a carico del Concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
7. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario a ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza. Il Concessionario comunicherà all'Amministrazione un numero di telefono diretto per chiamate d'emergenza, non filtrato da dispositivi di risposta automatica, attivo nelle 24 ore di tutti i giorni dell'anno. In caso di chiamata per ragioni di sicurezza, anche preventive, il concessionario provvederà all'intervento richiesto nel più breve tempo possibile.
8. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il Concessionario, prima della scadenza, intendesse

recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto che gli succeda nei suoi diritti, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

9. Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dal Servizio concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite gratuitamente al demanio.
10. La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.

## **ART. 5 OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE**

I concessionari sono obbligati a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolari della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento i concessionari sono tenuti a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

Nell'esercizio del prelievo è fatto divieto di effettuare nell'alveo del corso d'acqua escavazioni, buche e sbarramenti nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e le sponde. In caso di inosservanza di tale divieto si applicheranno le sanzioni previste dalle norme di Polizia Idraulica di cui agli artt. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n. 523. I concessionari saranno, in ogni caso, tenuti a riparare a proprie cura e spese ed in conformità alle disposizioni del Servizio gli eventuali danni che per effetto del prelievo venissero arrecati alle sponde ed alle pertinenze del corso d'acqua medesimo.

Il concessionario, dovrà procedere, sulla base di quanto prescritto nel "Rapporto sull'impatto ambientale" del 28 febbraio 2011, alla installazione di idonei e tarati strumenti per la misurazione della quantità d'acqua prelevata (sulla base di un progetto da presentarsi a cura del richiedente, che verrà approvato dal STB entro sei mesi dal rilascio della concessione) nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, alle scadenze fissate, i risultati delle misurazioni effettuate. Il sistema dovrà essere costituito da contatori che permettano di monitorare e registrare le quantità, sia complessive sia istantanee, e le modalità di

prelievo dell'acqua sia sotterranea sia superficiale, trasmettendo i dati con frequenza annuale (31 dicembre) al Servizio Tecnico Bacino Romagna della Regione Emilia – Romagna..

Conseguentemente il pozzo di prelievo di acqua sotterranea dovrà essere dotato di contatori con le medesime caratteristiche e dovrà essere inviata in caso di utilizzo al STB una relazione contenente i motivi che hanno reso necessario l'eventuale ricorso all'approvvigionamento da pozzo, trasmettendo i dati con frequenza annuale (31 dicembre).

E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

Sono a carico dei concessionari l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi ed è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di risorse idriche, nonché delle norme poste a tutela delle acque e dei suoli dagli inquinamenti. Il concessionario dovrà attenersi in particolare agli indirizzi di applicazione delle norme regionali sugli scarichi e munirsi dell'autorizzazione allo scarico prescritta dalle vigenti

## **ART. 6**

### **PRESCRIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA PERFORAZIONE DEL POZZO**

#### **6.1 – PRESCRIZIONI TECNICO-COSTRUTTIVE GENERALI.**

Ai fini della tutela dall'inquinamento accidentale delle falde e del rilevamento periodico dei livelli e della qualità delle acque emunte, dovranno essere eseguiti i seguenti lavori:

- cementazione della testa pozzo e della colonna fino al tetto della prima falda utile con idonea regimazione delle acque superficiali in adiacenza al pozzo stesso;
- installazione sulla tubazione di mandata di apposito rubinetto per il prelievo di campioni d'acqua;
- esecuzione di prove di portata di caratterizzazione dell'opera;
- installazione di un misuratore delle portate emunte in continuo;
- installazione di un misuratore del livello piezometrico in continuo, allineato alla portata;

- in caso di salienza l'erogazione dell'acqua dovrà essere regolata da dispositivo a tenuta.

**La captazione di più falde, ovvero la messa in produzione di più livelli acquiferi, non è consentita.**

## **6.2 – COMUNICAZIONI.**

Al fine di consentire l'espletamento delle verifiche e dei controlli sull'osservanza delle prescrizioni impartite il titolare dovrà comunicare a questo Servizio:

- la data d'inizio dei lavori di ricerca con preavviso di almeno dieci giorni;
- la data prevista per il completamento dell'opera di captazione (posa in opera della colonna filtrante) con non meno di tre giorni d'anticipo;
- l'esito della ricerca entro trenta giorni dalla data di completamento dei lavori, per mezzo di apposita lettera corredata da una relazione integrativa a firma del tecnico contenente:
  1. esatta localizzazione della perforazione su planimetria e CTR;
  2. descrizione delle modalità esecutive della perforazione, diametro e profondità del pozzo, quote delle finestre, modalità costruttive delle opere a protezione del pozzo;
  3. stratigrafia dei terreni attraversati;
  4. tipologia e caratteristiche tecniche della pompa che si prevede di installare;
  5. tipo di falda captata;
  6. prova di pompaggio finalizzata sia alla determinazione della tipologia idraulica dell'acquifero interessato e dei parametri caratterizzanti il comportamento idrodinamico del sistema messo in pompaggio, sia alla individuazione di eventuali limiti, impermeabili o alimentanti, presenti nell'area di influenza della prova;
  7. il regime ed il movimento naturale della falda captata, ove possibile, e la struttura idrogeologica interessata dal pozzo, schematizzata tramite sezioni.

## **6.3 - PRESCRIZIONI INERENTI GLI ASPETTI MINERARI.**

La ditta incaricata della perforazione dovrà procedere con impianto di perforazione attrezzato qualora sia necessario provvedere al controllo di eruzioni di gas (con impiego quindi di fluidi pesanti di circolazione) e realizzare un'accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso.

Il ricercatore dovrà assicurare l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, con adeguate tecnologie e ciò anche in fase d'esercizio del pozzo, una volta ultimato.

## **6.4 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA**

Qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare il sito della ricerca o modificare le caratteristiche dell'opera autorizzata (profondità, diametro, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi, dandone immediata comunicazione formale a questo Servizio; che provvederà a rilasciare l'eventuale provvedimento autorizzativo di variante.

**6.5** - A carico del richiedente rimangono gli adempimenti previsti dalla L. 4 agosto 1984 n. 464 per perforazioni che superano i 30,00 mt. di profondità, ovvero la comunicazione, entro trenta giorni, della data di inizio dei lavori ed, entro trenta giorni dalla loro ultimazione, dei dati acquisiti nell'indagine a: ISPRA (Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale) Servizio Geologico d'Italia – Dipartimento Difesa del Suolo Geologia Applicata e Idrogeologia - Via Vitaliano Brancati, n° 48 - 00144 Roma. Agli inadempienti potrà essere irrogata una sanzione amministrativa da € 258,23 a € 2582,28.

**6.6** - I materiali di rifiuto provenienti dallo scavo della perforazione dovranno essere depositati sul terreno circostante o conferiti a discarica autorizzata.

**6.7** - Durante l'esecuzione dei lavori il richiedente dovrà osservare tutte le norme di sicurezza tese ad evitare danni alle persone ed alle cose, secondo quanto stabilito dagli articoli 13 e 15 del D.P.R. 07.01.1956 n. 164. Al termine dei lavori le aperture esistenti nel suolo, siano esse in corrispondenza della testata del pozzo o dell'avampozzo, dovranno essere provviste di coperture, secondo quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. 27.04.1955 n. 547.

**6.8** - Il provvedimento di autorizzazione alla perforazione di pozzo vincola il richiedente alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.; detto provvedimento dovrà inoltre essere tenuto in cantiere ed esibito ad ogni richiesta del personale incaricato dal Servizio.

## **ART. 7**

### **DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE**

La concessione, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Regionale 29/12/2005 n. 4 è **rilasciata fino al 31 dicembre 2015** fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà del Servizio concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

## **ART. 8**

### **CANONE DELLA CONCESSIONE**

Il concessionario è tenuto a corrispondere anticipatamente alla Regione Emilia – Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento

Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

## **ART. 9 RINNOVO**

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale della concessione**, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2015**.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

## **ART. 10 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Mauro Ceroni, Titolare della Posizione organizzativa GESTIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA DELLE RISORSE IDRICHE - SEDE DI RAVENNA, a ciò delegato ai sensi di quanto fissato dal punto 8) del dispositivo della determinazione dirigenziale n.1085/2011 esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2011/2931

data 07/03/2011

IN FEDE

Mauro Ceroni